

quei voti, non ne veniva nessuna differenza nel risultato finale.

L'ufficio II, chiamato a dare il suo voto sopra questa elezione, non ha potuto a meno di non osservare primieramente che dall'incartamento dell'elezione non risultava menomamente che con decreto del prefetto fossero realmente stati cancellati dalle liste elettorali quegli elettori sui quali cadevano le eccezioni accennate nella protesta. Infatti nell'accennato incartamento non esiste punto questo preteso decreto, e non si può quindi col necessario confronto e coll'esame relativo vedere se sussista in fatto che quegli elettori fossero stati depennati dalle liste elettorali; fatto sta che quegli elettori erano iscritti nelle liste che servono di base alle operazioni, ed è pur dimostrato che i medesimi ebbero dal municipio la scheda e furono invitati ad intervenire all'elezione. E poichè le operazioni elettorali, perchè sieno regolari, devono essere basate sulle risultanze di queste liste, ne viene di conseguenza che dall'ufficio della sezione di Potenza regolarmente fu accettato il loro voto, e che non si potrebbe in alcun modo da questo fatto dedurre la invalidità delle avvenute operazioni.

Ma, ad ogni modo, volendosi anche ritenere che questi voti realmente fossero nulli e dovessero aversi per invalidi, non poteva da questo dedursi menomamente la invalidità dell'elezione ed il di lei annullamento. Infatti per quanto riguarda la costituzione del Seggio definitivo della sezione seconda di Potenza, è da osservare che lo scrutatore il quale aveva riportato il minor numero di voti per l'elezione al Seggio definitivo, aveva ottenuto 73 voti, e che lo scrutatore che veniva immediatamente dopo non ne aveva conseguiti che 61; per cui, volendo anche ammettere che i cinque voti degli elettori che si pretendono depennati dalle liste elettorali non dovessero calcolarsi come validi, ad ogni modo la costituzione dell'ufficio definitivo non sarebbe per questo alterata menomamente, imperocchè lo scrutatore che aveva ottenuto 73 voti avrebbe sempre avuto la maggioranza su quello che gli verrebbe dopo, il quale non ne aveva riportati che 61. Infatti levando anche al primo cinque voti, gliene resterebbero sempre 66, e così una superiorità numerica sopra l'altro che fu escluso.

Non è dunque a ritenersi punto che l'intervento degli elettori che si pretendono cancellati dalle liste abbia potuto avere alcuna influenza sulla validità della costituzione del Seggio definitivo dell'ufficio della sezione seconda di Potenza.

Nè deve ritenersi altrimenti che l'intervento di questi votanti abbia potuto cagionare l'invalidità nemmeno dell'elezione del deputato, nè al primo squittinio, nè al secondo.

Nel primo squittinio il commendatore Cortese aveva ottenuto 337 voti; l'altro candidato, il signor Maffei Emilio 297; ed il terzo, il signor La Capra Nicola

101. Volendo ritenere come invalidi i voti dati dagli elettori ai quali si riferisce la protesta, e che ascendevano a dodici, ad ogni modo i voti accordati al commendatore Cortese e quelli dati al signor Maffei Emilio sarebbero di gran lunga superiori a quelli ottenuti dal signor La Capra, per cui doveva in ogni modo proclamarsi il ballottaggio tra i due primi candidati.

Fu dunque regolare la prima votazione, e regolarmente fu proclamata la seconda votazione di ballottaggio tra il signor commendatore Cortese e il signor Maffei.

Quanto all'ultimo scrutinio, la Camera vede chiaramente che avendo il signor commendatore Cortese ottenuto una maggioranza di 85 voti sopra il suo competitore, se anche si volessero ritenere per nulli i voti dei 12 elettori che si pretende siano stati ammessi indebitamente a votare, resterebbe tuttavia una tale e tanta maggioranza, che non vi sarebbe luogo a dubitare che l'elezione dovesse essere convalidata nella persona del signor commendatore Cortese che ha conseguito tanti voti sopra il suo competitore.

Per questi motivi, e perchè il fatto della pretesa cancellazione, decretata dal prefetto, di alcuni elettori dalle liste elettorali non era abbastanza comprovato, e perchè ad ogni modo le operazioni elettorali debbono ritenersi per valide e per ben fatte ogni volta che siano state eseguite sulle liste state trasmesse all'ufficio, e secondo le schede che sono state consegnate agli elettori, ed infine perchè il numero dei voti ottenuti dal commendatore Cortese è tale che non lascia luogo a dubitare sulla maggioranza dei voti ottenuti dal medesimo sul suo competitore, il II ufficio col mio mezzo viene a proporvi la convalidazione dell'elezione del collegio di Potenza.

(È convalidata.)

PIOLTI-DE BIANCHI, *relatore*. In nome del I ufficio ho l'onore di riferire intorno all'elezione del collegio di Capriata d'Orba avvenuta nella persona dell'avvocato Emilio Merialdi.

Questo collegio si divide in sei sezioni. Gli elettori iscritti sommano in totale a 1178. Votarono al primo scrutinio 807, ed i voti si ripartirono nel modo seguente: il signor Merialdi ottenne voti 297; il signor avvocato Tito Orsini 286; il signor Bruzzone Pier Luigi 158; 34 voti andarono dispersi, e 32 furono dichiarati nulli.

Nessuno dei candidati avendo raggiunto la maggioranza prescritta dalla legge, si addivenne alla votazione di ballottaggio. In questa il signor Merialdi ebbe voti 526; il signor Orsini 402; per cui fu proclamato eletto il signor Merialdi.

Al primo scrutinio vennero contestate alcune schede perchè scritte malamente; ma vengano o no queste ammesse, non mutano in nulla il risultato definitivo, perchè sarebbe sempre seguito il ballottaggio tra i medesimi individui.